

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1420 DEL 20/06/2016

UFFICIO UNICO PIT

**OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI COMUNE DI
SAN FERDINANDO CIG 371869 - RISOLUZIONE CONTRATTO PER
INANDEMPIMENTO AI SENSI ART. 136 E SEGUENTI D.LGS. N.
163/2006**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso

- Che si è proceduto all'aggiudicazione della procedura di affidamento dei lavori per il completamento del centro servizi del P.I.P del Comune di San Ferdinando con determinazione n. 1482 del 31.07.2009 dell'ufficio PIT delegato a gestire per conto del Comune beneficiario il finanziamento POR 2000-2006;
- Che si è sottoscritto contratto n 8974 in data 27 ottobre 2009 registrato alla Agenzia delle Entrate di Barletta in data 5.11.2009 con la ditta De Angelis Costruzioni s.r.l;
- Che con nota prot. città di Andria n. 29365 del 4 aprile 2011 la ditta TecnoImpredil Group avente sede legale a Roma P.IVA 03264220611 e la ditta De Angelis Costruzioni, aggiudicataria e sottoscrittrice del contratto, presentavano documentazione in ordine al subentro legale nel contratto della ditta Tecnoimpredil Group per effetto di cessione del ramo di azienda ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs n. 163/2006 e parere Autorità di Vigilanza del 6.11.2008;
- Che, il Rup ha provveduto con nota prot 62662/22.07.2011 a dare comunicazione al direttore dei lavori ing. Vito Evangelista del subentro consolidatosi ex lege trascorsi 60 giorni per silenzio assenso;
- che in data 1 ottobre 2012 veniva rilasciato dal direttore dei lavori e sottoscritto dall'impresa il certificato di fine lavori ai sensi dell'art. 199 del Regolamento dei lavori pubblici specificando che *" i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 30 settembre 2012 e quindi entro il tempo utile contrattuale, anche se restano da completare delle piccole lavorazioni di finitura e montaggio di apparecchiature ritenute del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità dell'immobile"*

- che non è stato sottoscritto alcun verbale di presa in consegna del cantiere e dell'immobile;
- che con nota prot. n. 6304 pervenuta in data 24 marzo 2014 trasmessa all'ufficio unico e all'impresa, il direttore dei lavori ha comunicato che si sono verificati furti in cantiere e che già nella riunione del collaudo del 7 luglio 2013 è stata rilevata la incompletezza dei lavori e in sostanza *"che lo stato delle lavorazioni era rimasto inalterato rispetto a quanto accertato al 30 settembre 2012;*
- che, prendendo atto del fallimento del componimento bonario attivato su richiesta dell'impresa, a seguito di sollecito dell'Ufficio unico, il direttore dei lavori con nota del 9.3.2015 ha convocato l'impresa e ha proceduto stimare, con perizia, i danni imputabili ai furti in euro 128.639,91;
- che con nota prot. 46859 del 29.05.2015 (pur avendo il direttore dei lavori richiesto più volte l'esibizione e intimato la ripresa dei lavori) si chiedeva all'impresa al fine di una definitiva valutazione sulle vicende dei furti di:
 - dare prova, in qualità di esecutore dell'opera, di aver adottato le misure idonee per evitare e attenuare gli effetti dannosi dovuti a fatto illecito del terzo; in sostanza di aver ottemperato al dovere di sforzo che deve ritenersi tenuto per prevenire o evitare o attenuare gli eventi dannosi;
 - esibire tutte le denunce in ordine ai furti così come sostenuto nei verbali redatti in contraddittorio con lo stesso direttore dei lavori al fine di una verifica in contraddittorio del rispetto degli adempimenti formali di denuncia per l'intero importo dei danni indicati nella perizia;
 - trasmettere le certificazioni relativi ai materiali ed alle apparecchiature forniti e posti in opere come già richiesti più volte dalla direzione lavori;
- che l'impresa tramite l'avv. Carbone ha controdedotto assumendo che al momento del rilascio del certificato di fine lavori in data 1 ottobre 2012 sono stati realizzati completamente tutti i lavori e si è provveduto altresì alla consegna del cantiere con la consegna delle chiavi. Tale circostanza risulterebbe confermata dal fatto che lo stesso comune di San Ferdinando ha attivato in data 10.12.2013 una procedura selettiva per l'affidamento in concessione per un periodo di 10 anni del Centro Servizi, procedura che presuppone l'avvenuta consegna;
- che con atto prot. n. 0024496 del 29.10.2015, il Segretario del Comune di San Ferdinando a seguito di specifica richiesta di accertamento, ha dichiarato che *"non può configurarsi l'avvenuta consegna dell'immobile per fatto implicito di aver indetta la gara di affidamento in concessione del Centro Servizio Comunale"* e ad

ogni buon conto *"il bando riguarda il lotto A come è facile evincere all'art. 2 "Oggetto di concessione e meglio descritto all'art. 4 "Descrizione generale del Centro Servizi e non il corpo B per il quale l'amministrazione non ha posto in essere alcun intervento";*

- che con nota prot. n. 107142 del 10.12.2015 il Rup e il Direttore lavori unitamente al Responsabile Ufficio Unico provvedevano a nuovo atto di contestazione diffida e significazione nei confronti della ditta contestando le circostanze di fatto indicate nella nota citata prodotta dall'avv. Carbone e allegando la nota prot. 24496/29.10.2015 del Segretario generale del Comune di San Ferdinando;
- che con verbale redatto in data 12 gennaio 2016, il direttore dei lavori e il RUP procedevano a constatare l'inadempienza dell'impresa a quanto richiesto e contestualmente si è preso atto della richiesta tramite email formulata dall'impresa di un nuovo incontro per valutare l'esplorabilità di un accordo bonario;
- che con nota prot. n. 10251 del 26.4.2016 si è proceduto a contestazione di diffida e significazione ribadendo le richieste delle precedenti note avvertendo che in mancanza si sarebbe proceduto alla risoluzione del contratto;
- che con nota del 10 maggio 2016 la Tecno Impredil Group tramite l'avvocato Eugenio Carbone comunicava che non avrebbe proceduto alla ripresa dei lavori e a trasmettere la documentazione (in ordine alle denunce dei furti e alla prova di aver adottato misure idonee per evitarli) come richiesta già con le precedenti note di contestazione e da ultimo con nota prot. n. 10251 del 26.4.2016;
- che con verbale di constatazione il giorno 12 maggio 2016 il direttore dei lavori con l'assistenza di due testimoni ha constatato che non sono stati ripresi i lavori

Preso atto che

- che non esiste alcun verbale sottoscritto attinente la consegna del cantiere dall'impresa all'amministrazione e dunque la presa in consegna dell'opera, né come specificato dal Segretario generale con atto prot. n. 0024496 del 29.10.2015 *"può configurarsi l'avvenuta consegna dell'immobile per fatto implicito di aver indetta la gara di affidamento in concessione del Centro Servizio Comunale"* e ad ogni buon conto *"il bando riguarda il lotto A come è facile evincere all'art. 2 "Oggetto di concessione e meglio descritto all'art. 4 "Descrizione generale del Centro Servizi e non il corpo B per il quale l'amministrazione non ha posto in essere alcun intervento";*

- *che non sono state prodotte le certificazioni relative ai materiali ed alle apparecchiature fornite e posti in opera come già richiesti più volte dalla direzione lavori, necessarie per la formalizzazione della consegna anticipata del cantiere;*
- *che il certificato di fine lavori emesso in data 1 ottobre 2012 sottoscritto congiuntamente dal direttore dei lavori e dall'impresa contiene esplicitamente la menzione della necessità del completamento delle piccole lavorazioni di finitura e di montaggio di apparecchiature ritenute del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalità dell'immobile, espressione che ricalca in modo pedissequo le parole dell'art. 199 comma 2 del regolamento adottato con D.P.R n. 207/2010 (articolo citato anche nell'epigrafe del documento);*
- *che l'applicazione del principio generale dell'obbligo di custodia in capo all'esecutore pone in capo allo stesso la responsabilità per i furti salvo che dimostri di aver adottato le idonee precauzioni. Sul punto la Suprema **Corte di Cassazione**, con sentenza n. 20995 del 30 settembre 2009, Seconda Sezione Civile ha affermato che "poiché l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione accessoria di adeguata custodia - in relazione alla responsabilità per furto in cantiere edilizio - ed é, pertanto, tenuto al risarcimento dei danni, l'appaltatore che non dimostri di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano, senza che possa rilevare l'avvenuta cessazione del rapporto principale di appalto, atteso che l'obbligo di custodia è correlato alla detenzione dei beni affidati all'appaltatore e non all'attualità del rapporto di appalto, al quale esso sopravvive"*
- *che pertanto risulta di tutta evidenza che l'impresa esecutrice è incorsa in grave inadempimento per negligenza, ritardo e arbitraria sospensione dei lavori nella fase finale non avendo ripristinato lo status quo ante del cantiere per i furti intervenuti; né l'impresa ha prodotto alcuna documentazione in ordine alle denunce dei furti e documentazione idonea a comprovare di aver adottato le misure idonee per evitare e attenuare gli effetti dannosi dovuti a fatto illecito del terzo; in sostanza di aver ottemperato al dovere di sforzo che deve ritenersi tenuto per prevenire o evitare o attenuare gli eventi dannosi. A questo si aggiunge il mancato completamento delle piccole lavorazioni come dichiarato dal direttore dei lavori;*
- *Preso atto che per la successione di leggi nel tempo si applicano le norma vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara;*
- *Acquisita agli atti dell'ufficio la proposta di determinazione del RUP prot. n.*

0015192P del Comune di San Ferdinando

determina

1. di risolvere , ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n. 163/2000, il contratto n. 8974 sottoscritto il 20 ottobre del 2009 in danno all'impresa subentrata TECNOIMPREDIL GROUP S.R.L;
2. di disporre ai sensi dell'art. 138 comma 1 del D.Lgs n. 163/2000 che il RUP si adoperi per la comunicazione alla ditta TECNOIMPREDIL GROUP S.R.L della determinazione di risoluzione del contratto avvertendo con preavviso di 20 giorni che il direttore dei lavori procederà a curare la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti e la presa in consegna dell'immobile dal Comune di San Ferdinando;
3. di disporre che, ai sensi dell'art. 138 comma 1 e 2 del D.Lgs n. 163/2000, il direttore dei lavori incaricato proceda a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile sui lavori ancora da eseguire comprendendo altresì lavori realizzati e non contabilizzati al fine della chiusura della contabilità;
4. di rinviare a successiva determinazione l'approvazione della contabilità finale ed attivare le azioni contrattuali ed extracontrattuali idonee per il tutelare gli interessi della amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento per i fatti contestati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1420 DEL 20/06/2016

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI COMUNE DI SAN FERDINANDO CIG 371869 - RISOLUZIONE CONTRATTO PER INANDEMPIMENTO AI SENSI ART. 136 E SEGUENTI D.LGS. N. 163/2006

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO UNICO PIT

caringella maria luisa / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
